

mosi della archeologia tedesca, di cui l'autore ci mostra, con garbo e discrezione, anche qualche aspetto minore, che, a dir così, li umanizza e ce li fa più vicini. Tra questi personaggi vi è anche, a Roma, quel Wolfgang Helbig di cui ho assunto in qualche modo la difesa in una recente occasione (cfr. *Labeo* 27 [1981] 247 ss.).

Un uomo, lo Helbig, di grande, e talora esuberante vivacità, un « enfant terrible », ma anche uno studioso di elevata cultura e di acuto intelletto, debitamente riconosciuto ed apprezzato su questo piano anche dal severissimo Th. Mommsen (cfr. p. 50 ss.).

26. LE PARENTESI QUADRE.

Non intendo riattizzare la polemica circa l'uso delle parentesi quadre e di quelle ad uncino per indicare, rispettivamente, le interpolazioni supposte e le altrettante supposte integrazioni *ad sensum* nei testi pervenuti attraverso le compilazioni giuridiche postclassiche. Un tempo, quando quei segni universalmente si usavano, uno sguardo ad essi permetteva al lettore « *emunctae naris* » di esimersi, a volte, dalla lettura di prevedibili scemenze; mentre oggi, che quei segni sono fuori moda (se non addirittura all'indice), il lettore non è più in grado di far previsioni di sorta e le scemenze deve leggersele pazientemente tutte.

Ma di che volevo parlare? Ecco, volevo parlare di questo: che quei tali segni diacronici stanno avviandosi a riapparire nelle leggi moderne (in quelle interpolate, beninteso). Si legga infatti il d.p.r. (decreto del presidente della repubblica italiana) 16 ottobre 1979 n. 289 nel testo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*. In esso non vi sono proprio parentesi quadre, ma vi è un'alternativa tra periodi o proposizioni in carattere tondo e periodi o proposizioni in carattere corsivo.

La ragione, squisitamente italo-bizantina, di questa varietà di caratteri è che il nostro d.p.r. conferisce forza di legge ad un accordo intervenuto tra rappresentanze sindacali dei lavoratori e rappresentanti di certi enti pubblici, ma lo fa solo in parte, cioè solo nelle parole trascritte in tondo. Le parole in corsivo, non essendo state approvate dal consiglio dei ministri, vanno considerate estranee al provvedimento normativo, pur se il consiglio dei ministri non ha osato, per « intuibili motivi pratici », cancellarle.

A prescindere da ogni commento circa la bella prova di autorevo-

* In *Labeo* 27 (1981) 434 s.

lezza degli organi legislativi italiani, l'inopinata introduzione di questo nuovo sistema del « tondo/corsivo » ha creato grossi grattacapi per l'informatica, la quale ricorre a macchinari che non conoscono la differenza tra tondo e corsivo e corre il rischio, in ogni caso, di creare equivoci circa il « legislativo », il veramente legislativo, di ciò che riferisce ai suoi clienti (cfr. E. D'Elia, *Innovazioni... tipografiche nella pubblicazione delle leggi: un nuovo rompicapo per i giuristi-informatici*, in *Informatica e diritto* 6 [1980] 347 ss.).

Come superare la difficoltà? Modificare i marchingegni cibernetici sarebbe troppo costoso. Ecco dunque venuto il momento per un « revival » quanto meno delle parentesi quadre. Gli uncini alla prossima volta.

27. SCERIFFI A BORDO?

« *Vigilantes* » (o « sceriffi ») a bordo delle navi onerarie romane? L'ipotesi è avanzata, anche in relazione alle navi private e con particolare riferimento ai tempi di massimo imperversare della pirateria (II-I sec. a. C.), da P. A. Gianfrotta, il quale prende spunto dall'interessante frammento di un cranio umano, ancora protetto dai resti di un elmo, scoperto nelle acque di Spargi (arcipelago della Maddalena) nel 1957 (G. P. A., *Commerci e pirateria: prime testimonianze archeologiche sottomarine*, in *MEFRA*. 93 [1981] 227 ss.).

Può anche darsi che i commercianti romani avrebbero fatto bene ad adottare questo sistema (e che meglio ancora avrebbero fatto a ricorrere altresì alla navigazione a « convoglio »), ma sia ben chiaro che manca, a tutt'oggi, ogni pur che minimo indizio dell'effettivo uso di espedienti del genere, anche se non mancano gli indizi dei disperati tentativi di difesa armata tal volta effettuati. La cosa più probabile è che l'avvistamento dei pirati, trattandosi di « *vis, cui resisti non potest* », inducesse essenzialmente a raccomandarsi agli dei ed a fuggire lontano a tutta forza di vele e di remi (sul tema, da ultimo: K. H. Ziegler, « *Pirata communis hostis omnium* », in *De iustitia et iure* [1980] 93 ss.).

Ad ogni modo, non direi che un appiglio all'ipotesi del Gianfrotta sia fornito dai ναυφύλακες imbarcati sulle navi da carico, perché queste persone (come dice anche il nome) avevano tipicamente l'importante funzione di sorvegliare il carico e di tener eventualmente l'ordine tra i

* In *Labeo* 28 (1982) 225.